



ATTI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: Modifica del Regolamento del Comune di Carpi per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo.

L'anno 2016 il giorno 08 del mese di settembre alle ore 20:35 , e successivamente, nella sala delle adunanze, si è riunito il Consiglio Comunale, convocato con avvisi spediti nei modi e nei termini di legge.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
1	BELLELLI ALBERTO	P
2	DALLE AVE DAVIDE	P
3	ARLETTI ROBERTO	P
4	ARLETTI MARTINA	P
5	BAGNOLI MARCO	P
6	BAISI MARIA VIOLA	P
7	BOCCALETTI STEFANIA	P
8	BONI LORENZO	P
9	CON SARINO RUGGERO ALBERTO	A
10	GELLI PAOLO	P
11	LODI FRANCESCO	P
12	LUGLI MARIELLA	P
13	LUPPI CRISTINA	P
14	MUSSINI MONIA	P
15	REGGIANI MARCO	P
16	ZANNI MADDALENA	P

N.O.	COGNOME E NOME	PRES.
17	GADDI EROS ANDREA	A
18	MEDICI MONICA	P
19	SEVERI LUCA	P
20	AZZI ANNA	A
21	PETTENATI PAOLO	P
22	VERRINI GIORGIO	A
23	BARBI MASSIMO	P
24	BENATTI ROBERTO	A
25	ROSTOVI CRISTIAN	P

PRESIDENTE E CONSIGLIERI ASSEGNATI n° 25

Presenti con diritto di voto n°. 20

Assume la presidenza il Presidente del Consiglio Comunale il Sig. Davide Dalle Ave.
Partecipa Anna Messina in qualità di Segretario Generale.

La seduta, riconosciuta valida per la presenza del prescritto numero legale, è pubblica.

Oggetto: Modifica del Regolamento del Comune di Carpi per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo.

Sono presenti n. 23 consiglieri. Rispetto la quadro iniziale sono intervenute le seguenti variazioni in più: Azzi, Verrini, Benatti.

La **Dr.ssa Messina** presenta la proposta di delibera in oggetto, mettendo in rilievo le modifiche al testo.

Il cons. Benatti (Forza Italia) presenta a sua volta una proposta di mozione (vedi precedente Verbale n. 93/2016 di questa stessa seduta) per una successiva modifica al regolamento. Si apre un ampio dibattito al quale partecipano consiglieri dei vari gruppi, che si esprimono favorevolmente sia sulla proposta di mozione che sulla proposta di delibera.

Per il dibattito si deve fare riferimento al citato precedente Verbale n. 93/2016.

Tutti gli interventi vengono conservati agli atti mediante registrazione elettronica a cura della Segreteria Generale; i files sono a disposizione dei singoli consiglieri e degli aventi titolo e messi on line, con libero accesso, sul sito web del Comune di Carpi.

Più nessuno muovendo osservazioni, il Presidente pone in votazione la proposta di delibera in oggetto.

Essa viene approvata ad unanimità dei voti espressi:

consiglieri presenti e votanti n. 23

a favore 23 (PD = 14, GM = 1, FI = 2, FdI-AN = 1, CF = 3, M5ST = 2)

nei seguenti termini:

IL CONSIGLIO COMUNALE

RITENUTO di approvare la proposta di deliberazione iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Modifica del Regolamento del Comune di Carpi per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo”** per le motivazioni in essa contenute;

RICHIAMATE le disposizioni di legge e norme regolamentari citate nella suddetta proposta;

VISTO il vigente Statuto del Comune;

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000 n° 267 “Testo Unico delle Leggi sull'ordinamento degli Enti Locali”;

ADEMPIUTO a quanto prescritto dall'art. 49 comma 1 del D.Lgs. T.U. n. 267/2000;

DELIBERA

di approvare la proposta di delibera iscritta all'ordine del giorno avente ad oggetto: **“Modifica del Regolamento del Comune di Carpi per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo”** per le motivazioni in essa contenute.

DELIBERA INOLTRE

a seguito di separata votazione ad unanimità dei voti espressi, consiglieri presenti e votanti n: 23:

a favore 23 (PD = 14, GM = 1, FI = 2, FdI-AN = 1, CF = 3, M5ST = 2)

di rendere la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D.Lgs. n. 267 T.U. del 18.08.2000.

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
(Dalle Ave)

Il Segretario Generale
(Messina)

Visto di regolarità tecnica

Oggetto: Modifica del Regolamento del Comune di Carpi per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo.

Il sottoscritto **MESSINA ANNA**, visto l'art 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, esprime parere **FAVOREVOLE** in ordine alla regolarità tecnica della proposta di provvedimento indicata in oggetto. n° 97 del 18/08/2016.

Note:

Carpi, 06/09/2016

Proposta di Deliberazione al CONSIGLIO COMUNALE

LA DIRIGENTE SETTORE A1 ATTI AMMINISTRATIVI – Dr.ssa Anna Messina

Propone al Consiglio Comunale l'approvazione della seguente delibera:

Oggetto: Modifica del “Regolamento del Comune di Carpi per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo”.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso:

- Che l'articolo 14 del vigente Statuto comunale recante il titolo “ Referendum” prevede “*Sono ammessi referendum di tipo consultivo, abrogativo e propositivo con le modalità e i criteri stabiliti dai rispettivi regolamenti*”;
- Che il comune di Carpi si è dotato di un Regolamento per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo approvato con deliberazione consiliare n. 121 del 17.07.1992 e oggetto di integrazione con deliberazione consiliare n. 70 del 21.05.2008;
- Che detto regolamento disciplina l'istituto del referendum al Capo IV agli articoli dal 12 al 32;
- Che l'articolo 15 “Comitato dei Garanti” testualmente recita:
 1. *Il Comitato dei Garanti, composto dal Segretario Comunale, che lo presiede, dal Difensore Civico e da un esperto designato dal Presidente del Tribunale di Modena, viene nominato all'inizio del mandato consiliare e dura in carica per la durata del mandato stesso.*
 2. *Il Comitato dei Garanti, verificate le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 12, giudica insindacabilmente:
 - 1) *l'ammmissibilità delle proposte di referendum consultivo;*
 - 2) *la limitazione, se richiesta, del referendum ad una frazione del corpo elettorale;*
 - 3) *conferma o sospensione del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune.**
 3. *La deliberazione o l'atto di cui al punto c) del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto al Comitato dei Garanti deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il referendum; il Comitato dei Garanti esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi alla adozione di cui sopra.*

Dato atto:

- che il Comitato dei Garanti così come previsto dall'articolo 15 del regolamento citato non è stato insediato anche in ragione dell'oggettiva difficoltà a dare attuazione alla previsione regolamentare, stante la soppressione avvenuta per legge della figura del Difensore Civico Comunale (L. 26.03.2010 n. 42);
- che il Comune di Carpi si è avvalso fino al 30 giugno 2014 , data di scadenza dell'incarico, della figura del difensore civico territoriale nominato dall'Unione delle Terre d'Argine che non è stato possibile riproporre stanti i chiarimenti intervenuti circa la figura del difensore civico territoriale;
- che l'Unione delle Terre d'Argine, di cui il Comune di Carpi fa parte, ha così deciso con deliberazione della Giunta n. 51 del 04.05.2016 di approvare la convenzione per l'affidamento della difesa civica dell'Unione e dei Comuni membri al Difensore civico Regionale;

- che l'Unione ha sottoscritto la convenzione in data 13.06.2016, convenzione che prevede espressamente che sia demandato al Difensore Civico Regionale il parere di ammissibilità sui diversi istituti partecipativi previsti negli statuti dell'Unione e dei Comuni;
- che va conseguentemente adeguata la previsione regolamentare circa il soggetto competente a svolgere le funzioni precedentemente assegnate al Comitato dei Garanti;

Rilevato:

- che in vigore della nuova convenzione con il difensore civico regionale e prima che potesse perfezionarsi la modifica dell'articolo 15 del Regolamento del Comune di Carpi per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo è stato depositato un quesito referendario in data 16.07.2016 prot. 38847 dal Comitato per l'Acqua Pubblica di Carpi;
- che è intercorso uno scambio di corrispondenza tra il Segretario generale (prot. 42214 del 05.08.2016) e i rappresentanti del comitato ai quali è stato chiesto il formale consenso a delegare esclusivamente al Difensore civico regionale il parere di ammissibilità del quesito in assenza dell'organo, Comitato dei Garanti, previsto dall'articolo 15 del regolamento citato e stante l'intendimento dell'ente di procedere alla revisione del testo regolamentare in tale direzione alla prima seduta utile e che il comitato ha espresso il suo consenso con nota prot. 42508 dell'08.08.2016;
- che il Difensore civico regionale al quale il quesito referendario depositato è stato trasmesso con nota dell'11 agosto 2016 prot. 43111 ha chiesto di procedere sollecitamente con la modifica regolamentare citata al fine di poter formulare il giudizio di ammissibilità del quesito depositato entro il termine previsto di 30 giorni decorrenti dalla ripresa dei termini di attività sospesi in agosto;

Ritenuto di addivenire alla sola modifica dell'articolo 15 e degli altri articoli del regolamento del Comune di Carpi per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo, che consentano di assolvere al fine indicato, nel testo che di seguito si riporta evidenziato in neretto:

ART. 15 "Organo di garanzia"

- 1. Le funzioni di seguito indicate vengono affidate ad un organo monocratico di garanzia coincidente con il Difensore civico regionale.**
- 2. L'organo di garanzia, verificate le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 12, giudica insindacabilmente:**
 - 1. l'ammissibilità delle proposte di referendum consultivo;*
 - 2. la limitazione, se richiesta, del referendum ad una frazione del corpo elettorale;*
 - 3. conferma o sospensione del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune.*
- 3. La deliberazione o l'atto di cui al punto 3 del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto all'organo di garanzia deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il referendum; l'organo di garanzia esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi alla adozione di cui sopra.**

ART. 17 - ESAME DI AMMISSIBILITÀ DEL QUESITO

- 1. Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario è espresso dall'organo di garanzia in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'art. 14 del presente regolamento; è parimenti obbligatoria e vincolante il giudizio dell'organo di garanzia sulla richiesta di limitare il referendum ad una frazione del corpo elettorale.**
- 2. I primi tre firmatari dell'istanza di promozione del referendum possono chiedere audizione all'organo di garanzia per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, l'organo di garanzia può promuovere uno o più incontri con i primi tre firmatari dell'istanza.**
- 3. Le decisioni dell'organo di garanzia, verbalizzate su apposito registro, devono essere comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla adozione della delibera della Giunta o del Consiglio.**

4. La decisione può essere di accoglimento, sospensione dell'accoglimento o non accoglimento in relazione al comma 3 dell'art. 12 del presente regolamento, di ammissibilità o non ammissibilità del contenuto del quesito e di accoglimento o non accoglimento della richiesta di limitare il referendum ad una frazione del corpo elettorale.

5. Nel caso in cui venga presentata da almeno cento cittadini istanza per l'indizione di referendum consultivo propositivo, l'organo comunale competente può, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, formulare sullo stesso oggetto una seconda proposta da aggiungere a quella formulata dalla istanza dei cittadini; in questo caso il termine di trenta giorni per il giudizio da parte **dell'organo di garanzia** riparte dall'inizio prendendo, questa volta, a riferimento la data di adozione della deliberazione.

6. Le decisioni **dell'organo di garanzia** sono sempre motivate e, quando non accolgono le richieste degli istanti, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.

ART. 18 - RACCOLTA DELLE FIRME

1. La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione di Referendum, deve essere effettuata su fogli di carta libera recanti, in epigrafe a cura dei promotori, il quesito formulato dai promotori ed ammesso **dall'organo di garanzia**; i fogli di raccolta delle firme devono riportare gli estremi della decisione **dell'organo di garanzia** e a chi sia riservato il potere di apporre la firma in calce.

2. I fogli in bianco destinati alla raccolta delle firme sono presentati, per la vidimazione, al Segretario Comunale che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce senza ritardo ai promotori.

3. La raccolta delle firme effettuata su fogli non vidimati da' luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

ART. 21 - INDIZIONE

1. Vengono ritenute valide le firme che, recando tutte le informazioni di cui al primo comma dell'art. 19 e raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art. 18 del presente regolamento, corrispondano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Carpi e, se trattasi di referendum limitato a frazione del corpo elettorale, limitatamente a detta frazione.

2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'art. 20 e dalla data della decisione di ammissibilità **dell'organo di garanzia** per le richieste di referendum avanzate dalla Giunta o dal Consiglio, il Sindaco indice il referendum che, salvo i casi previsti dal successivo articolo 22, deve avvenire tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo.

3. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono dalle ore 08,00 alle ore 20,00.

4. Per ogni tornata referendaria non possono essere sottoposti agli elettori piu' di tre referendum.

5. Il Sindaco darà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data del referendum.

ART. 23 - REVOCA DEL REFERENDUM

1. Il referendum può essere revocato qualora, entro il trentesimo giorno antecedente la data del referendum stesso, gli organi comunali competenti adottino un atto o deliberazione sulla materia oggetto del quesito.

2. **L'organo di garanzia** cui e' trasmessa immediatamente la deliberazione esprime il proprio insindacabile giudizio, entro dieci giorni, se il quesito referendario sia da considerarsi assorbito dal contenuto della deliberazione o se debba procedersi alla effettuazione del referendum.

3. Il Sindaco comunicherà tempestivamente agli elettori tramite manifesto l'eventuale revoca del referendum.

ART. 25 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM - UFFICIO ELETTORALE

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il **Sindaco** costituisce l'Ufficio Comunale per il Referendum che avrà il compito di disciplinare e sovrintendere a tutte le operazioni referendarie e **individua il dirigente responsabile dello stesso**.

2. Il Responsabile dei Servizi Demografici assumerà le funzioni di Segretario dell'Ufficio Comunale per il Referendum.

3. **L'Ufficio Comunale per il referendum**, tramite il **dirigente**, trasmetterà in tempo utile una proposta di delibera alla Giunta per l'assunzione di eventuali impegni di spesa concernenti sia spese varie che pagamenti onorari ai componenti dei seggi elettorali.

4. L'organizzazione e la localizzazione dei seggi non deve, di norma, ostacolare l'attività scolastica.

Dato atto che le modifiche sopra riportate sono state illustrate alla commissione consiliare competente nella seduta del 1.09.2016;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica dal Segretario Generale e Responsabile del servizio Affari Generali;

PROPONE

AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE QUANTO SEGUE:

1. **Di approvare** le modifiche al Regolamento per la Consultazione dei cittadini ed il referendum consultivo approvato con deliberazione consiliare n. 121 del 17.07.1992 e oggetto di integrazione con deliberazione consiliare n. 70 del 21.05.2008 , per le motivazioni e le finalità riportate in narrativa che qui si intendono recepite, nel testo che di seguito si riporta (evidenziate in neretto le modifiche):

ART. 15 “ Organo di garanzia”

1. **Le funzioni di seguito indicate vengono affidate ad un organo monocratico di garanzia coincidente con il Difensore civico regionale.**

2. **L'organo di garanzia, verificate le condizioni di cui al comma 3 dell'art. 12, giudica insindacabilmente:**

1. *l'ammissibilità delle proposte di referendum consultivo;*
2. *la limitazione, se richiesta, del referendum ad una frazione del corpo elettorale;*
3. *conferma o sospensione del referendum in caso di approvazione di deliberazione o di atto amministrativo da parte del competente organo del Comune.*

3. *La deliberazione o l'atto di cui al punto 3 del secondo comma del presente articolo, per poter essere proposto all'organo di garanzia deve essere adottato almeno trenta giorni prima della data stabilita per il referendum; l'organo di garanzia esprimerà il proprio insindacabile giudizio entro i dieci giorni successivi alla adozione di cui sopra.*

ART. 17 - ESAME DI AMMISSIBILITA' DEL QUESITO

1. *Il giudizio di ammissibilità del quesito referendario e' espresso **dall'organo di garanzia** in via obbligatoria e vincolante su tutte le richieste di cui all'art. 14 del presente regolamento; e' parimenti obbligatorio e vincolante il giudizio **dell'organo di garanzia** sulla richiesta di limitare il referendum ad una frazione del corpo elettorale.*

2. *I primi tre firmatari dell'istanza di promozione del referendum possono chiedere audizione **all'organo di garanzia** per integrare le motivazioni della loro istanza; qualora lo ritenga opportuno al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione, **l'organo di garanzia** può promuovere uno o più incontri con i primi tre firmatari dell'istanza.*

3. *Le decisioni **dell'organo di garanzia**, verbalizzate su apposito registro, devono essere comunicate agli istanti ed al Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione dell'istanza o dalla adozione della delibera della Giunta o del Consiglio.*

4. *La decisione può essere di accoglimento, sospensione dell'accoglimento o non accoglimento in relazione al comma 3 dell'art. 12 del presente regolamento, di ammissibilità o non ammissibilità del contenuto del quesito e di accoglimento o non accoglimento della richiesta di limitare il referendum ad una frazione del corpo elettorale.*

5. *Nel caso in cui venga presentata da almeno cento cittadini istanza per l'indizione di referendum consultivo propositivo, l'organo comunale competente può, con propria deliberazione da adottarsi entro trenta giorni dal ricevimento dell'istanza, formulare sullo stesso oggetto una seconda proposta da aggiungere a quella formulata dalla istanza dei cittadini; in questo caso il termine di trenta giorni per il giudizio da parte **dell'organo di garanzia** riparte dall'inizio prendendo, questa volta, a riferimento la data di adozione della deliberazione.*

6. *Le decisioni **dell'organo di garanzia** sono sempre motivate e, quando non accolgono le richieste degli istanti, la motivazione deve contenere il riferimento normativo che impedisce l'accoglimento.*

ART. 18 - RACCOLTA DELLE FIRME

1. *La raccolta delle firme in calce alla richiesta di indizione di Referendum, deve essere effettuata su fogli di carta libera recanti, in epigrafe a cura dei promotori, il quesito formulato dai promotori ed ammesso **dall'organo di garanzia**; i fogli di raccolta delle firme devono riportare gli estremi della decisione **dell'organo di garanzia** e a chi sia riservato il potere di apporre la firma in calce.*

2. *I fogli in bianco destinati alla raccolta delle firme sono presentati, per la vidimazione, al Segretario Comunale che appone su ogni foglio il numero d'ordine, il timbro, la data e la propria firma e lo restituisce senza ritardo ai promotori.*

3. La raccolta delle firme effettuata su fogli non vidimati da' luogo all'invalidamento delle firme ivi raccolte.

ART. 21 - INDIZIONE

1. Vengono ritenute valide le firme che, recando tutte le informazioni di cui al primo comma dell'art. 19 e raccolte su fogli descritti e vidimati come indicato all'art. 18 del presente regolamento, corrispondano a cittadini iscritti nelle liste elettorali del Comune di Carpi e, se trattasi di referendum limitato a frazione del corpo elettorale, limitatamente a detta frazione.
2. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della richiesta di cui al primo comma dell'art. 20 e dalla data della decisione di ammissibilità **dell'organo di garanzia** per le richieste di referendum avanzate dalla Giunta o dal Consiglio, il Sindaco indice il referendum che, salvo i casi previsti dal successivo articolo 22, deve avvenire tra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo.
3. Il referendum viene indetto per una giornata di domenica e le operazioni di voto si svolgono dalle ore 08,00 alle ore 20,00.
4. Per ogni tornata referendaria non possono essere sottoposti agli elettori piu' di tre referendum.
5. Il Sindaco darà notizia di indizione del referendum mediante affissione dell'atto all'Albo Pretorio e mediante manifesti da affiggersi almeno trenta giorni prima della data del referendum.

ART. 23 - REVOCA DEL REFERENDUM

1. Il referendum può essere revocato qualora, entro il trentesimo giorno antecedente la data del referendum stesso, gli organi comunali competenti adottino un atto o deliberazione sulla materia oggetto del quesito.
2. **L'organo di garanzia** cui e' trasmessa immediatamente la deliberazione esprime il proprio insindacabile giudizio, entro dieci giorni, se il quesito referendario sia da considerarsi assorbito dal contenuto della deliberazione o se debba procedersi alla effettuazione del referendum.
3. Il Sindaco comunicherà tempestivamente agli elettori tramite manifesto l'eventuale revoca del referendum.

ART. 25 - UFFICIO COMUNALE PER IL REFERENDUM - UFFICIO ELETTORALE

1. Entro dieci giorni dalla data di indizione del Referendum il **Sindaco** costituisce l'**Ufficio Comunale per il Referendum** che avrà il compito di disciplinare e sovrintendere a tutte le operazioni referendarie **e individua il dirigente responsabile dello stesso.**
2. Il Responsabile dei Servizi Demografici assumerà le funzioni di Segretario dell'Ufficio Comunale per il Referendum.
3. **L'Ufficio Comunale per il referendum**, tramite il **dirigente**, trasmetterà in tempo utile una proposta di delibera alla Giunta per l'assunzione di eventuali impegni di spesa concernenti sia spese varie che pagamenti onorari ai componenti dei seggi elettorali.
4. L'organizzazione e la localizzazione dei seggi non deve, di norma, ostacolare l'attività scolastica.

2. Di dare mandato al Servizio Affari generali per la redazione organica del nuovo testo del Regolamento a recepimento delle modifiche approvate ai fini della sua pubblicazione sul sito internet nella sezione Amministrazione Trasparente;

3. Di trasmettere copia del presente atto al Presidente dell'Unione delle Terre d'Argine e al Difensore Civico regionale;

PROPONE

altresi al Consiglio di rendere la presente deliberazione **immediatamente eseguibile** ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Carpi consecutivamente dal giorno 14/09/2016 al giorno 29/09/2016.

Il Messo Comunale
IVANA BONADE'

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 24/09/2016 decorsi 10 giorni dalla sua pubblicazione ai sensi dell'art. 134, co. 3 del d.lgs. 267/00

La presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs. 267/2000



CITTÀ DI CARPI

Si attesta, ai sensi dell'art. 23 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, che la presente copia analogica è conforme al documento informatico originale in tutte le sue componenti.

Carpi, li **14 SET. 2016**

Il Resp. del Procedimento
Uff. AA.II - Sett A1
(Mauro D'Orazi)

